



Tribunale Ordinario di Torino
*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Procedimento **19020/2026** promosso da

*******(CUI *****)**

Rappresentato dall'avv. PRATICO' ALESSANDRO

Il Giudice,

visto il ricorso;

visto l'art. 35bis D. L.vo 25/2008;

ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;

ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;

preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);

osservato che il Ministero dell'interno ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;

rilevato che la PA ha applicato alla decisione la normativa di cui al Regolamento UE 2024/1348 ed al d.l.100/2026, avendo il ricorrente formalizzato la domanda di protezione internazionale in data successiva al 12.6.2026 e ha seguito la procedura accelerata;

rilevato, in particolare, che l'autorità accertante ha applicato la **procedura accelerata** ai sensi dell'art. 42 par. 1 lett. j) del nuovo Regolamento Procedure, in quanto:

- il ricorrente proveniva dal Bangladesh, vale a dire da un Paese con tasso di riconoscimento della protezione internazionale nell'UE inferiore al 20%;
- non sussistevano le condizioni di cui all'art. 21 par. 2 del Regolamento Procedure, in quanto né dalla documentazione allegata alla domanda di protezione né altrove si rinvenivano altre condizioni che rendessero necessario il ricorso alla procedura ordinaria (cfr. determina del 3.8.26, in atti);



rilevato che la difesa del ricorrente ha tempestivamente richiesto, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 e dell'art. 68, par. 3-5 Reg. (UE) 2024/1348, l'autorizzazione rimanere nel territorio nazionale nelle more del giudizio;

rilevato che, dal modulo di *screening* redatto dalla Questura di Savona in data 6.7.2026 (cfr. doc. 4 ric.) emerge chiaramente che il ricorrente è portatore di una situazione di vulnerabilità, in quanto:

- alla voce “condizioni con esigenze particolari di assistenza/supporto/monitoraggio, la cui gestione deve essere garantita nel setting del centro”, è scritto: “*supporto psicologico*”;
- alla voce “vulnerabilità/gruppi vulnerabili”, è scritto: “*persona affetta da disturbi mentali, persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, persona sottoposta a tortura/altri trattamenti inumani o degradanti*”;
- alla voce “esigenze specifiche di accoglienza”, è scritto: “*accesso all'assistenza sanitaria mentale necessaria e adeguata*”;

rilevato che l'art. 21 del Regolamento (UE) 2024/1348, rubricato “*Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari*”, prevede testualmente:

“1. Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito il necessario sostegno atto a consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale.

2. Qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 42 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 43, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, essa non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente”;

rilevato che l'Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha prodotto la richiamata determina del 3.8.2026, con la quale è stata disposta l'applicazione della procedura accelerata;

rilevato che la determina del 3.8.2026 non dà conto di una specifica valutazione delle risultanze dello *screening* né della possibilità di assicurare, nell'ambito della procedura accelerata, il sostegno richiesto dall'art. 21, par. 2, cit.;

ritenuto che, per tali motivi, non risulta provato che – nell'ambito della procedura accelerata – sia stato fornito al ricorrente il sostegno necessario ai sensi dell'art. 21, par. 2, cit. e che, conseguentemente, il provvedimento impugnato non possa beneficiare del regime processuale proprio della procedura speciale;



ritenuto che, conseguentemente, il ricorso produce effetto sospensivo automatico ai sensi dell'art. 35-*bis*, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 68, par. 1, del Regolamento (UE) 2024/1348 e, per l'effetto, dà atto del diritto del ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato sino alla definizione del giudizio;

ritenuto doversi fissare udienza secondo gli artt. 737 ss. c.p.c.;

ritenuto, infine, che la prosecuzione del procedimento secondo la disciplina ordinaria e il conseguente diritto del ricorrente a permanere nel territorio nazionale comportino il rilascio del documento attestante la qualità di richiedente protezione internazionale previsto dall'art. 4, co. 4, d.lgs. n. 142/2015;

P.Q.M.

- **accerta** l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata;
- **dichiara** che il ricorso produce effetto sospensivo automatico ai sensi dell'art. 68, par. 1, del Regolamento (UE) 2024/1348 e dell'art. 35-*bis*, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 e, per l'effetto, dà atto della sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e del diritto del ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato sino alla definizione del giudizio;
- **ordina** l'immediato rilascio del documento previsto dall'art. 4, co. 4, d.lgs. n. 142/2015;

FISSA

udienza avanti al giudice dott. ALESSANDRIA al giorno **** gennaio 2027, ore ****, presso il Palazzo di Giustizia di Torino (aula ***, primo ***)

*** **

MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:

- **potrà** depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;
- **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale; ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della



documentazione sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza;

- **Dispone la trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 *bis*.

Torino, lì 12/10/2026

IL GIUDICE
Fabrizio Alessandria

